

FOGLI DI FILOSOFIA

Fascicolo 5, 2014

Numero monografico:

PUBBLICO, PRIVATO, COMUNE

A cura dei Dottorandi della Scuola Superiore di Studi in Filosofia

*Pubblicazione della Scuola Superiore di Studi in Filosofia
Università di Roma Tor Vergata
ISSN: 2037-920X*

NOTA SU PROPRIETÀ PRIVATA E PROPRIETÀ COMUNE IN HEGEL

Ambrogio Garofano

(Università di Roma Tor Vergata, Humboldt-Universität zu Berlin)

«Poiché il senso comune fa appello all'oracolo interiore del sentimento, rompe ogni contatto con chi non è del suo parere; [...] - in altri termini, esso calpesta la radice dell'umanità. Questa infatti, per natura, tende ad accordarsi con gli altri; e la sua esistenza sta soltanto nell'istituire comunanza delle coscienze. Il non umano, l'animalesco, consiste nel fermarsi nel sentimento, e nel dar contezza di sé solo per mezzo di questo» (G.W.F. Hegel, *Fenomenologia dello spirito*).

ABSTRACT

(Saggio ricevuto il 13/06/2014, sottoposto a *blind review*. Accettato il 20/09/2014)

The article deals with the concept of common property in Hegel's *Grundlinien der Philosophie des Rechts*. Starting from the discussion of some critiques to Hegel's concept of property, which derive from the latest debate on the Commons, the article connects the determination of both private and common property to the Hegelian system and shows them as configurations of the *free will* (*freier Wille*). The systematic standpoint sheds light on the Hegelian thesis: private property has a

higher level of rationality than the common one, which does not succeed in releasing itself from *arbitrary will* (*Willkür*).

Introduzione

Chi conosca anche solo per sommi capi la vasta letteratura sulla filosofia del diritto di Hegel e, in particolare, quella sua ampia sezione i cui autori hanno tentato di «stabilire se nella nostra epoca le idee politiche di Hegel si debbano caldeggiare o rifiutare»,¹ sa quanta cautela occorra all'interprete che intenda fare i conti con essa, nella sua totalità o in una sua parte. E la cautela è resa necessaria, tra l'altro, dal fatto che, assai di frequente, il giudizio sulla *Rechtsphilosophie* è stato viziato, o quantomeno alterato, da passioni politiche contingenti, estranee al contesto storico – e, talvolta, persino filosofico – in cui quella filosofia è sorta. Da tali contingenze è derivato un quadro assai eterogeneo di giudizi e valutazioni, tanto di specifiche sezioni, quanto dei principi più generali della filosofia hegeliana. Com'è noto, sin dagli anni immediatamente successivi alla morte del filosofo, le *Grundlinien* sono state ora presentate come l'opera di un reazionario, apologeta dello stato prussiano,² ora come critica dello stesso.³ In maniera analoga, il Novecento ha conosciuto altrettante oscillazioni nel giudizio degli interpreti. Sono fin troppo note le critiche di Popper alla società chiusa, di cui i *Lineamenti* sarebbero un chiaro esempio;⁴ e, sul versante opposto, i tentativi di Eric Weil di rispondere alle accuse secondo cui Hegel sarebbe stato un assertore dello statalismo prussiano.⁵ Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma non è qui il caso di indugiare a richiamarli.

¹ K.-H. Ilting, *Hegel diverso*, Laterza, Roma-Bari 1977, p. 5.

² È questa l'opinione di Rudolph Haym (cfr. R. Haym, *Hegel und seine Zeit*, Berlin 1857), la cui critica più propriamente politica s'iscrive in quella più generale, secondo la quale è l'intero sistema hegeliano ad essere reazionario, in quanto suo fine è di ristabilire la morta sistematicità chiusa.

³ Così nell'interpretazione di Karl Rosenkranz (cfr. K. Rosenkranz, *Hegel als deutscher Nationalphilosoph*, Leipzig 1870), il quale reagisce alle indebite identificazioni dello stato hegeliano con quello prussiano, rispetto al quale il primo rappresenterebbe un ideale ben più alto.

⁴ K. R. Popper, *La società aperta e i suoi nemici. Vol. II. Hegel e Marx falsi profeti*, Armando Editore, Roma 2004.

⁵ E. Weil, *Hegel e lo stato e altri scritti hegeliani*, Guerini, Milano 1988.

Quel che invece occorre rilevare è che, nell'ampio e variegato – non solo nel senso della multidisciplinarietà⁶ – dibattito sul comune, ad Hegel è toccato in sorte ancora una volta il destino che ha accompagnato la ricezione della sua filosofia del diritto. Così, l'autore dei *Lineamenti* è stato presentato ora come campione dell'individualismo proprietario,⁷ ora, se non proprio come difensore di alcune forme di proprietà comune, quanto meno come teorico aperto «a visioni della proprietà assai più articolate, in cui insieme al diritto del singolo si manifesta l'elemento della responsabilità verso gli altri».⁸ Se è possibile rinvenire un'oscillazione nella comprensione e valutazione della proprietà in Hegel da parte degli studiosi che hanno preso parte al dibattito sul comune, pure occorre rilevare il prevalere della linea interpretativa che rintraccia in Hegel un fervente sostenitore dell'individualismo proprietario. In un testo del 1960, *Note critiche in tema di proprietà*⁹ di Stefano Rodotà, l'autore, nel tentativo di mettere in luce e valorizzare la funzione sociale della proprietà privata – tentativo che fa tutt'uno con la critica dell'individualismo e del diritto soggettivo –, presenta Hegel come sostenitore di quella dottrina, filosofica prima che giuridica, che identifica proprietà e

⁶ Cfr. L. Nivarra, *Alcune riflessioni sul rapporto fra pubblico e comune*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, ombre corte, Verona 2012, pp. 70-87; e L. Coccoli, *Ieri, oggi, domani: i beni comuni tra passato e futuro*, in L. Coccoli (a cura di), *Commons/ beni comuni. Il dibattito internazionale*, GoWare, Firenze 2013, pp. 1-8.

⁷ A Ciervo, *I beni comuni*, Ediesse, Roma 2013, pp. 55 sg.

⁸ M. R. Marella, *Introduzione. Per un diritto dei beni comuni*, in M. R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato*, cit., p. 13-14. A mio avviso, tra quelli da me qui presi in esame, quello della Marella è il giudizio più equilibrato che sia stato dato della concezione della proprietà privata hegeliana nell'ambito del dibattito sul comune. L'autrice, piuttosto che concentrarsi, come fanno la maggior parte degli studiosi che hanno preso parte al dibattito, sull'individualismo proprietario (che senza dubbio informa le pagine della prima sezione del *Diritto astratto*), della proprietà mette in luce due caratteristiche fondamentali, che fanno di Hegel un autore eccentrico rispetto alla narrazione individualistico-proprietaria: 1) Hegel nega «alla proprietà privata il carattere prestatuale e presociale che gli attribuiva Locke» e 2) nega «al soggetto il carattere di autoreferenzialità che oscura la relazione con gli altri» (Ivi, p. 13).

⁹ L'articolo, pubblicato nel 1960 sulla «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», è poi confluito in S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1981 (il libro è stato ripubblicato, dalla stessa casa editrice, nel 2013, in terza edizione con il nuovo sottotitolo *Studi sulla proprietà privata e i beni comuni e l'aggiunta di una quinta parte, Verso i beni comuni*).

libertà.¹⁰ Il rilievo, se, da un lato, è condivisibile, dall'altro, risulta unilaterale. Se si sta fermi alle povere e (anche letteralmente) astratte determinazioni della prima sezione delle *Grundlinien*, il diritto astratto per l'appunto, l'affermazione di Rodotà è condivisibile; ma se ci si addentra nell'opera hegeliana, si vedrà che le più ricche determinazioni che si incontrano nella sua seconda e, soprattutto, terza sezione, operano retrospettivamente su quelle della prima abbassandole, mi si conceda di dirlo in "hegelese", a propri momenti. Questo, tradotto in termini meno astratti, vuol dire che il momento individualistico della proprietà, viene a mediarsi con quello intersoggettivo, ma limitato, del contratto, e, più avanti, in quello etico e sostanziale dello stato. Rodotà non è l'unico che ha inteso ricondurre Hegel nell'alveo dell'individualismo moderno. Hardt e Negri, nel terzo volume della loro fortunata trilogia, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, riconducono la prospettiva hegeliana alla «linea [linea che si estende da Locke a Hegel, *nda*] egemone del pensiero politico moderno», secondo la quale «il diritto assoluto di appropriarsi dei beni materiali diventa il fondamento e il fine sostanziale della definizione giuridica dell'individuo».¹¹ Rispetto a questa maniera di leggere le vicende filosofico-politiche della modernità non è certo il caso di dibattere in questa sede. Quel che mi preme osservare è che essa, a mio avviso, non riesce a cogliere l'aspetto più proprio e caratteristico della pagina hegeliana. Se in Hegel il diritto di appropriarsi dei beni materiali è un diritto «assoluto»,¹² esso non costituisce affatto il «fondamento», né tantomeno il «fine sostanziale», della definizione giuridica di individuo: un tale fondamento è da rinvenire nella necessità che il libero volere (il *freier Wille*) si dia un esserci, e, su questa base, avvii il cammino della propria oggettivazione e realizzazione.

Se quelli di Hardt e Negri, e dello stesso Rodotà, sono riferimenti assai veloci, in un testo recente, *I beni comuni* di Antonello Ciervo, alla concezione hegeliana della proprietà è dedicata un'analisi più circostanziata. Ricostruendo la genealogia dei beni comuni – e, insieme, dell'«individualismo proprietario», ossia dell'«idea di proprietà privata, [...] un'idea questa che si poggia su una visione economici-

¹⁰ S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, il Mulino, Bologna 2013, p. 226, nota 156.

¹¹ A. Negri, M. Hardt, *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano 2010, p. 26.

¹² Si veda, a tal proposito, il § 44 dei *Lineamenti di filosofia del diritto*.

stica delle relazioni sociali»¹³ – l'autore rintraccia nei *Lineamenti* il «massimo consolidamento» di quella «concezione individualistico-proprietaria»¹⁴ che, già presente *in nuce* nel dibattito teologico-giuridico sull'*usus* di cui i francescani furono i massimi animatori, era venuto ad incarnarsi nella definizione, elaborata da Domenico Soto, della proprietà come *facultas assumendi rem in omnes usus*.¹⁵ Collocata entro questa «narrazione» la prospettiva hegeliana, Ciervo, giustamente, distingue in essa il lato del possesso (l'atto dell'appropriazione), accidentale e inessenziale, da quello della proprietà (estrinsecazione della volontà libera); osserva, inoltre, come la proprietà comune venga considerata da Hegel «come una situazione giuridica temporanea, un'anomalia passeggera». ¹⁶ Sulla scorta di questi rilievi – che trovano, senza ombra di dubbio, riscontro nelle pagine hegeliane del *Diritto astratto* – Ciervo, senza rimandare agli ulteriori sviluppi dei *Lineamenti*, conclude osservando che la diffidenza di Hegel nei confronti della proprietà comune «nasconde un chiaro imbarazzo nei confronti di una lunga tradizione giuridica che, consolidatasi durante il periodo medievale, doveva essere rimossa dal nascente individualismo borghese». ¹⁷

A prescindere dall'assiologia storica e politica che sottende questa ricostruzione, vale forse la pena spendere qualche parola sul metodo di essa. Ciervo, compiendo, va detto subito, un'operazione pianamente legittima, ha inteso ricostruire quella che egli chiama «la narrazione proprietario-individualistica» e, insieme, segnalare le «opposizioni», le «tensioni» e le «rotture» che quella narrazione ha dovuto vincere prima di diventare egemone. ¹⁸ Dalla sua ricostruzione si apprende che alla formazione del paradigma individualistico-proprietario hanno concorso le più svariate teorie, alcune delle quali rinvenibili in Guglielmo di Ockham, altre in alcuni pensatori della seconda scolastica, altre ancora nei giuristi che elaborarono la *Magna Charta Libertatum*, e infine in Hobbes, Locke e, tra gli altri, Hegel. In

¹³ A. Ciervo, *I beni comuni*, cit., p. 14.

¹⁴ Ivi, p. 55.

¹⁵ Per la genealogia dei beni comuni proposta da Ciervo, di cui sopra si sono richiamati solo alcuni punti, si veda il già citato *I beni comuni*, cit., in particolare le pp. 45-126.

¹⁶ Ivi, p. 57.

¹⁷ Ivi, p. 59.

¹⁸ A. Ciervo, *I beni comuni*, cit., p. 15.

questo tentativo di ricostruzione – o forse costruzione? – del paradigma, accade che le affermazioni dei filosofi e i singoli istituti giuridici presi in esame vengano isolati, separati dal sistema entro il quale erano stati originariamente concepiti e astratti dal contesto storico dal quale erano sorti. Accade così che una determinazione che aveva – entro il sistema che contribuiva a formare – una certa funzione e un certo significato, si trova, ricollocata, ad averne altri. Certo, la storia dell'umanità può essere letta come il continuo riassetto e l'inesausta ricollocazione di idee e teorie, come infinita interpretazione e produzione di paradigmi. E lo storico delle idee o l'archeologo può senz'altro indagare, magari in maniera apertamente militante, la storia di queste ricollocazioni. E del resto, almeno a partire da Nietzsche, passando per Foucault e Agamben, il metodo genealogico è stato affinato e fatto diretto oggetto di trattazioni scientifiche. Ma occorre forse aggiungere che, sottratto alla penna dei suoi più illustri ideatori, un tale metodo talvolta conduce a ricostruzioni piatte e sotto l'aspetto del rigore storico e sotto quello della forza critica e di contestazione che pure dovrebbero contraddistinguerlo. Abbandonando il discorso generale ed entrando nel vivo della questione, si può dire che, senz'altro, nell'ambito di una genealogia della narrazione proprietaria, è legittimo chiedersi quale o, meglio, quali, utilizzi siano stati fatti della concezione hegeliana. Se, però, si intende poi offrire un giudizio su Hegel, o collocare la sua filosofia (o, più modestamente, la sua concezione della proprietà privata) tra le altre, occorre compiere il tentativo di indagarla *iuxta propria principia* e a partire dalle coordinate storiche in cui è sorta.

Hegel è, anzi tutto, un filosofo e della filosofia ha un'idea forte e sistematica. Pretendere di comprendere, esporre e/o criticare la sua filosofia collocandosi fuori dell'ottica del sistema significa rinunciare a comprenderla, esporla e/o criticarla. Se al genealogista questo non bastasse, si potrebbe forse ricordargli che, com'è noto, Hegel ha concepito la propria filosofia come il «tempo di essa appreso in pensiero». ¹⁹ Se è vero che «ciascuno è un figlio del suo tempo», ²⁰ è «insensato» non solo spingersi oltre la propria epoca, ma, altrettanto, lo è imputare ad un pensatore del passato la colpa di non essersi occupato di ciò che non aveva, e, per ovvie ragioni, non poteva, avere sotto gli

¹⁹ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2005, p. 15.

²⁰ *Ibid.*

occhi. Se si indugia in tali ovvietà, lo si fa solo per dire che il presente articolo non si pone come un tentativo di attualizzazione della filosofia hegeliana – altre le condizioni storico-sociali dei primi dell'Ottocento dalle attuali; altre e, come spesso e forse troppo velocemente ci si è affrettati a dire, superate, le coordinate filosofiche entro le quali la pagina hegeliana risulta intelligibile. Piuttosto, il presente contributo si presenta come una nota sulla proprietà comune (e dei rapporti che essa intrattiene con la proprietà privata) in Hegel. Del tema ho cercato di dare un'interpretazione quanto più possibile aderente alla *lettera* e allo *spirito* – o, quantomeno, all'*intenzione* – hegeliani, tralasciando la *critica*, la quale avrebbe richiesto la mobilitazione di ben altre forze. È stata presa in considerazione la matura produzione del filosofo di Stoccarda; il testo di riferimento è *Lineamenti di filosofia del diritto*, al quale è affiancato, come supporto o integrazione, quello delle *Lezioni*.²¹

La proprietà privata nell'ottica del sistema

Prima di occuparci del tema della proprietà privata e di quella comune,²² occorre tentare di guadagnare, ripercorrendo in breve alcuni passaggi dell'*Introduzione alle Grundlinien*, lo *Standpunkt* da cui il discorso hegeliano è condotto. La filosofia del diritto, che, nell'ottica sistematica, occupa per intero la sezione dello spirito oggettivo, si riferisce, com'è noto, ad una materia molto ampia. Con la parola 'diritto' Hegel si riferisce non solo a una sezione dei *Lineamenti*, il *Diritto astratto* – nella quale ci si occupa del diritto propria-

²¹ Rispetto alle *Vorlesungen*, non è certo qui il caso di riaprire la vecchia, ma ognora rimontante, disputa circa la loro attendibilità, i criteri filologici utilizzati dagli studiosi che ne hanno curato le edizioni, o le fantasiose teorie degli appassionati di dietrologie. Su quest'ultima punto si vedano le belle pagine di C. Cesa, *Hegel filosofo politico*, Guida, Napoli 1976; per il resto si veda P. Becchi, *Nota editoriale*, in G. W. F. Hegel, *Lezioni di filosofia del diritto secondo il manoscritto di Wannenmann (Heidelberg 1817/1818)*, a cura di P. Becchi, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1993.

²² Il riferimento alla «proprietà comune» lo si incontra per la prima volta al § 46 dei *Lineamenti*, nella sezione dedicata alla proprietà privata. Il lemma '*gemeinschaftliches Eigentum*' si incontra poi alla nota al § 62 (dove si esclude che il rapporto tra chi esercita un *dominium directum* e chi esercita un *dominium utile* possa configurarsi come rapporto di proprietà comune), al § 171 (con riferimento al patrimonio familiare).

mente detto, il diritto dei giuristi²³ –, ma a tutte le materie tradizionalmente comprese nella filosofia pratica (l'economia, la politica, la morale). Nonostante l'ampiezza e varietà dei contenuti, le *Grundlinien* sono un'opera fortemente unitaria. La filosofia del diritto è anzi tutto *filosofia*.²⁴ In quanto filosofia, il cui metodo Hegel nei *Lineamenti* dà per presupposto,²⁵ essa deve «sviluppare dal concetto l'idea». Senza prendere a prestito dalla *rappresentazione* alcun contenuto – e, anzi, volgendosi solo in un secondo momento alle «rappresentazioni sussistenti»²⁶ – la filosofia del diritto presenta il progressivo e immanente realizzarsi del concetto nella pienezza dell'idea. «Nella conoscenza filosofica è la *necessità* di un concetto la cosa principale»,²⁷ il progressivo sprigionarsi delle determinazioni in esso contenuto. Del resto, sin dalle prime battute della prefazione alle *Grundlinien*, Hegel era stato molto chiaro. Poiché l'opera si presenta come contenutisticamente assai varia e ricca, all'autore non è stato possibile porre in risalto, nel dettaglio e tutte le volte che era necessario, la *logische Fortleitung* dell'argomentazione. Se la scelta di non esporre nel dettaglio «la conduzione logica» che presiede allo sviluppo dello spirito oggettivo è dettata da ragioni di opportunità, resta pur sempre fermo che «l'intero come la formazione delle sue membra [di ogni contenuto logico e real-filosofico, compresa la filosofia del diritto, *nda*] riposa sullo spirito logico».²⁸ Ed è su questo che, secondo l'esplicita richiesta di Hegel, l'interprete dovrebbe fare perno nel valutare l'operazione condotta nei *Lineamenti*, dal momento che nella trattazione della filosofia del diritto si ha a che fare con la scienza, nella

²³ In questa sezione sono trattati alcuni dei temi che appartengono a quello che oggi definiamo diritto privato. Per riferirsi al diritto pubblico Hegel, sin dall'opera giovanile *Die Verfassung Deutschlands* (1802), utilizza la parola 'costituzione' (*Verfassung*). Su questi punti e per ulteriori chiarimenti d'ordine terminologico – così come sulla ricollocazione operata da Hegel della materia giuridica tradizionale – si veda N. Bobbio, *Hegel e il diritto*, in N. Bobbio, *Studi hegeliani*, Einaudi, Torino 1981, pp. 35-68 (in particolare, pp. 35-37).

²⁴ «La scienza [in Hegel scienza equivale a filosofia, *nda*] del diritto è una parte della filosofia» (G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 4).

²⁵ A dirla tutta, nell'annotazione al § 2 dei *Lineamenti*, criticando alcuni modi di procedere non filosofici, Hegel fornisce preziose indicazioni al riguardo.

²⁶ G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 20.

²⁷ *Ibid.* Su questo punto si veda l'intera annotazione al § 2.

²⁸ *Ivi*, p. 4.

quale «il contenuto è essenzialmente legato alla *forma*».²⁹ E, in effetti, è la forma ciò che costituisce il proprio di quest'opera. Nei *Lineamenti* Hegel non dispiega un contenuto nuovo, ma riconfigura una serie di momenti – momenti che lo spirito del mondo ha già elaborato³⁰ e, nel caso di questa sezione del sistema, posto in istituzioni – in una certa forma, entro la quale essi acquistano la loro verità, superando l'unilateralità e l'astrattezza in cui versano se considerati per sé.

Indicata la necessità di guardare alla *logische Fortleitung*, occorre ora domandare quale sia il contenuto specifico di quest'opera. Secondo quanto lo stesso Hegel afferma nei §§ 4-7 dell'*Introduzione*, esso è costituito dal concetto del *freier Wille*, il volere libero,³¹ un contenuto che a tal punto informa ciascuna delle determinazioni della filosofia del diritto da poter esser considerato, com'è stato efficacemente scritto, il principio di determinazione della filosofia del diritto,³² la cui realizzazione è insieme la realizzazione di quel mondo le cui linee fondamentali sono tracciate nello spirito oggettivo. Nella sua forma più astratta e immediata, il libero volere è *persona*. Con il concetto di persona è posto il principio dell'assoluta libertà del singolo individuo; un principio che, se, da un lato, costituisce la base del mondo giuridico, morale e politico, dall'altro, presenta i tratti della massima astrattezza. Esso, difatti, non prescrive alcun dovere o precetto particolare, se non l'astratto «imperativo giuridico

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Si tratta di un'elaborazione lenta, che procede, secondo lo stesso Hegel (a dispetto di quanto fantasiosamente sostiene una certa vulgata), non senza discontinuità. Per portare un esempio di quanto appena detto, si consideri ciò che egli scrive nella nota al § 62 dei *Lineamenti*: se «la libertà della persona» ha fatto la sua comparsa sulla scena del mondo tanti secoli fa, grazie al cristianesimo, «la libertà della proprietà» ha una storia recentissima, tanto che «è stata riconosciuta come principio da ieri, si può dire, qua e là». È, insomma, solo nella riconfigurazione operata dal concetto – con una parola, nella comprensione – e non immediatamente nella storia che le determinazioni della filosofia del diritto vengono a legarsi, come manifestazione del volere libero, in un sistema dotato di piena razionalità e immanente sviluppo.

³¹ Per l'esatta comprensione di cosa sia il *freier Wille* e per la sua distinzione dalla *Willkür*, il semplice arbitrio, si vedano i §§ 469-482 dell'*Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, e più in generale l'intera sezione *Psicologia* (alla quale, del resto, è lo stesso Hegel che, nella nota al § 4 dei *Lineamenti*, rimanda).

³² Su questo punto si veda G. Cesarale, *La mediazione che sparisce. La società civile in Hegel*, Carrocci, Roma 2009, pp. 32-36.

[...]: *sii una persona e rispetta gli altri come persona*.³³ Se l'individuo, in quanto persona, conosce se stesso come «*infinito, universale e libero*», nel suo rapportarsi al mondo esterno e alla data realtà degli impulsi e degli istinti – un mondo ed una realtà che non ha ancora assimilato a sé e di cui dapprincipio si trova a subire l'urto – esso scopre la propria parzialità e astrattezza, e, insieme, la propria fragilità. Fino a che permane in questa condizione, la persona non riesce a garantire a se stessa ciò che nel proprio concetto è posto, e cioè la reale infinità, universalità e libertà. Difatti, guardata dalla peculiare prospettiva del suo primo apparire – come momento dell'universale di contro alla particolarità della volontà, col suo portato di desideri, bisogni, impulsi, e così via – la personalità appare «come un che di *soggettivo*»:³⁴ distinguendosi dalla particolarità degli impulsi, essa si presenta come affetta da una limitazione, la limitazione del soggettivo che ha di contro un oggettivo. Ma, essendo nel suo proprio concetto infinita e universale, per non contraddire a se stessa, la volontà libera deve superare la propria unilaterale manifestazione. E difatti, la «personalità è ciò che è attivo per togliere quella limitazione e per darsi realtà, o ciò ch'è lo stesso, per porre quell'esserci come il proprio».³⁵ Si badi, ciò non vuol dire che la personalità e la volontà non sono libere fino a che non hanno assimilato a sé ogni esteriorità (se così fosse, non potrebbero essere mai libere!). Qui il riferimento all'esteriorità serve a mostrare il carattere di astrattezza della prima configurazione del volere libero e, nello stesso tempo, la necessità che la personalità superi la propria astratta soggettività e si dia un'oggettività. È in questo processo di posizione e di oggettivazione di sé che la volontà compie il primo passo verso la realizzazione di

³³ G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 48. Sulla persona in generale si vedano i §§ 34-39.

³⁴ G. W. F., Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 49.

³⁵ *Ibid.* Nelle righe sopra lette, è offerto un esempio della maniera in cui il concetto presiede allo sviluppo delle determinazioni del diritto. Si badi, questo sviluppo non coincide necessariamente con lo sviluppo delle reali e storiche istituzioni del diritto. È nella comprensione filosofica di queste istituzioni – che, stando alle stesse parole di Hegel, potrebbero avere la più bassa delle genesi, ed esser sorte finanche dalla mera forza (si veda la nota al § 219 dei *Lineamenti*) o dall'«accidentale violenza della natura» (si veda la nota segnalata da asterisco alla nota al § 258) – che esse sono elevate alla loro verità. Una verità che se può essere estranea alla loro genesi reale («l'origine storica», come si legge nella nota al § 219), è assolutamente immanente alla loro genesi ideale (che coincide con lo sviluppo del «concetto della cosa», come si legge nello stesso luogo hegeliano).

se stessa,³⁶ e, insieme, pone deduce e giustifica l'istituto della proprietà.

Proprietà privata e proprietà comune

Alla luce di quanto detto sopra, si può capire ora quale sia il senso dell'affermazione che apre la trattazione della proprietà; affermazione che, di primo acchito, potrebbe sembrare un'ingiunzione esterna, un dover essere – «la persona deve darsi una esterna *sfera della sua libertà*»³⁷ –, mentre, invece, a ben vedere, si riferisce ad un movimento di posizione, immanente alla determinazione razionale della proprietà. Attraverso quest'ultima la volontà per la prima volta si exteriorizza, abbandona il suo astratto esser per sé e si oggettiva nelle cose del mondo. È questo semplice passaggio a costituire il lato sostanziale della determinazione della proprietà. Esso esprime la necessità logica che la volontà si dia un esserci e in questo modo eguagli e, nello stesso tempo, spinga oltre sé il proprio concetto. Lo eguaglia nella misura in cui, togliendosi come meramente soggettiva e ponendo una «esterna *sfera della sua libertà*», essa realizza la propria universalità e infinità; lo supera – o, come si diceva altrimenti, lo spinge oltre sé – in quanto gli toglie il carattere di mera concettualità che dapprincipio presentava e lo pone sulla strada della propria realizzazione nell'idea. Si tratta di una necessità logica che è insieme comprensione e forma dell'attività attraverso la quale lo spirito manifesta la propria essenza, vale a dire la libertà.

Insomma, come ben vedevano i contemporanei di Hegel, o quanto meno alcuni dei suoi scolari, la necessità e «razionalità» della proprietà non consiste «nell'appagamento dei bisogni, bensì in ciò, che la mera soggettività della personalità toglie sé».³⁸ Con il riferimento all'appagamento dei bisogni viene in primo piano un lato della questione che sinora era rimasto nell'ombra. Si tratta della pre-

³⁶ Si tratta di una strada assai lunga, di cui quelle che qui si stanno esaminando (persona, proprietà privata, ecc.) non sono che le prime tappe, tappe che, proprio in quanto prime, si presentano come manchevoli e dotate, dirò così, di un grado di razionalità assai basso.

³⁷ G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 51.

³⁸ Così Eduard Gans, nell'aggiunta al § 41 delle *Grundlinien*. Cfr. G.W.F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 297.

sa di possesso, atto che, se, da un lato, permette concretamente alla volontà di realizzare il proprio concetto, dall'altro, esibisce l'aspetto particolare e, si potrebbe forse dire, esistenziale di questa figura della filosofia del diritto. Attraverso il possesso l'individuo viene a soddisfare un «naturale bisogno», «impulso» o «arbitrio». Guardata da questa prospettiva, la proprietà appare come «mezzo», laddove, secondo il lato sostanziale sopra messo in risalto, essa è «fine».³⁹ Nonostante il passaggio cui si è fatto appena riferimento rimandi ad una scena assai complessa – come un poliedro dalle molte facce, chi volesse afferrarla nella sua totalità, dovrebbe fare lo sforzo, impossibile alla vista di chi volesse coglierlo in un colpo d'occhio, di tener presenti i molti poligoni che la compongono – quel che qui importa segnalare è che il possesso, così come Hegel lo presenta, è stretto entro la morsa di una doppia accidentalità. L'accidentalità dell'«interesse particolare»,⁴⁰ per cui colui che prende in possesso è mosso dall'arbitrio e da un bisogno naturale; e l'accidentalità della maniera e dell'effettiva entità del possesso, le quali dipendono dalla forza e dai talenti di ciascuno, così come dalle occasioni particolari e dalle condizioni empiriche in cui la presa di possesso avviene. Si badi, che il possesso vi sia affinché vi sia proprietà è – e la cosa è ovvia – necessario. Ma si tratta qui di una necessità che equivale ad una *conditio sine qua non*, e non alla necessità del concetto, la quale, in Hegel, si presenta come deduzione razionale. Chiarito ulteriormente questo punto, riprendendo la metafora, si può ora passare a considerare un altro dei poligoni che compongono il poliedro del sistema del diritto. Il libero volere – che si è riconosciuto come tale e posto nella forma della persona –, nel suo estrinsecarsi, incontra (e si esercita su) un mondo di cose,⁴¹ sul quale, in quanto essere spirituale,

³⁹ Ivi, p. 53.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Per una più precisa determinazione della 'cosa' si veda l'annotazione al § 42, in particolare il passaggio in cui si dice che «ciò che per lo spirito libero, il quale deve certo venir distinto dalla mera coscienza, è l'esteriore, lo è in sé e per sé, perciò la determinazione concettuale della *natura* è questo, esser l'*esteriore in lei stessa*». 'Distinto dalla mera coscienza' qui vuol dire questo: non siamo più in quella situazione in cui le determinazioni non corrispondono più al loro concetto – siamo oltre la coscienza, oltre la *Fenomenologia dello spirito*. Adesso, entro il sistema, conosciamo la verità delle determinazioni. Fatta questa precisazione e tornando alla 'cosa', di qui a poco (§ 61), Hegel chiarirà ancora più dettagliatamente la situazione concettuale che è alla base del rapporto uomo-natura (tradotto qui nel

possiede un «assoluto *diritto di appropriazione*».⁴² Questo trasferimento della volontà nelle cose – attraverso il quale queste ultime acquistano un'anima mentre la prima si dà un corpo – si presenta dapprima come un'attività che coinvolge esclusivamente il singolo individuo. È difatti un'esistenza singola che sperimenta e mette in atto la propria libertà. Detto altrimenti, la proprietà rende effettiva e oggettiva la mia volontà a me stesso, indipendentemente dall'altro.⁴³

Ma, se queste, per sommi capi, sono le caratteristiche della proprietà, ancora nulla si è detto delle ulteriori determinazioni di essa come privata e come comune. Nel testo di Hegel questa specificazione e distinzione è affidata al § 46. Da quello che si è detto nei paragrafi precedenti – e che, in parte e in forma succinta, è stato qui

rapporto proprietario-cosa): dirà che la «sostanza della cosa per sé, che è mia proprietà, è la sua esteriorità, cioè la sua non-sostanzialità – essa di fronte a me non è fine ultimo entro se stessa – e questa esteriorità realizzata è l'uso o l'utilizzazione che io faccio di essa». Insomma, la determinazione della cosa (natura) è di essere a sé esteriore (di ricevere da un altro la determinazione, di essere esser-per-altro e non per-sé): la sua sostanza è la sua non-sostanzialità; essa non è riferimento a sé, attende la determinazione da fuori, il che equivale a dire che essa non è libera. Per questo, nel momento in cui la cosa riceve dall'esterno questa determinazione (determinazione che la realizza, perché prende la cosa così come essa è, cioè come non libertà, non sostanzialità – in questa realizzazione si fa della cosa ciò che essa stessa, secondo la propria determinazione, è), di essa non rimane nulla: l'uso ne satura l'essenza. Ne segue che la cosa non può diventare proprietà di un altro.

⁴² G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 53.

⁴³ Su questo punto si veda P. Soual, *Le Sens de l'État. Commentaire des Principes de la philosophie du droit de Hegel*, Peeters, Louvain, pp. 97-98. Si badi, se questo è senz'altro vero, d'altro canto va notato che nello sviluppo delle determinazioni della filosofia del diritto il momento intersoggettivo verrà presto alla luce. Non si tratterà di un improvviso presentarsi dell'altro, ma della posizione di un momento già contenuto entro la determinazione della proprietà. Nel § 51 dei *Lineamenti* Hegel aveva notato che affinché ci sia proprietà «non è sufficiente la mia *interiore* rappresentazione e volontà che qualcosa debba esser *mio*», ma occorre «*l'apprensione del possesso*»: occorre non solo che chi prende in possesso opponga un segno alla cosa posseduta, ma anche che ci si assicuri che la cosa sia priva di *dominus*. Tutto ciò «si riferisce all'anticipato rapporto con altri» (G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 57). E si tratta qui davvero solo di un'anticipazione, poiché il momento intersoggettivo (o, come Hegel si esprime, del riconoscimento) appartiene non solo al lato del possesso, ma a quello sostanziale: è la «relazione di volontà a volontà» ciò che costituisce «il peculiare e verace terreno nel quale la libertà ha *esercizio*» (Ivi, p. 71), laddove quello costituito dal solitario porsi della volontà in una cosa rappresenta solo il primo – sebbene necessario – momento del diritto astratto.

sopra richiamato – si può facilmente dedurre che la proprietà di cui si è parlato sinora non possa che configurarsi come proprietà privata. Com'è stato ormai più volte osservato, la *logische Fortleitung* che presiede allo sviluppo delle determinazioni del diritto astratto comanda che la volontà si particolarizzi e si manifesti, dunque, come libero volere di un singolo esercitato su una cosa.⁴⁴ Rispetto a questa necessità, l'ulteriore risoluzione di mettere in comune una cosa, facendone una proprietà comune, risulta sottoposta all'accidentalità dell'arbitrio. Io posso, così come non posso, decidere di condividere la mia proprietà; posso, altresì, attribuire, tramite la forma del contratto, legittimazione giuridica a questa risoluzione; ma una tale comunione, anche se garantita da contratto, è, in ogni momento e da ciascuno dei singoli contraenti, revocabile. Insomma, l'unica forma di proprietà cui è assicurata la piena razionalità e che – in questa fase dello sviluppo delle determinazioni del diritto⁴⁵ – si presenta come adeguata al concetto è la proprietà privata. Che essa poi possa ulteriormente determinarsi in proprietà comune, non toglie che, nella complessa gerarchia razionale delle configurazioni del libero volere, sia la proprietà privata a fondare e rendere possibile quella comune.

Se questo è quello che si può dire del rapporto tra i due tipi di proprietà stando alle *Grundlinien*, il testo delle *Vorlesungen* ci consegna elementi che sembrano sovvertire il rapporto tra *Privat- und Gemeineigentum* appena messo in rilievo. Come sostenuto già nei *Lineamenti*, dalla ontologica differenza tra persona e cosa deriva l'«assoluto diritto di appropriazione dell'uomo su tutte le cose»,⁴⁶ un diritto che ha la sua radice nel motivo portante dell'idealismo hege-

⁴⁴ Rispetto a quest'ultimo punto, bisogna però precisare che «l'utilizzazione degli oggetti *elementari* [acqua, aria, ecc., *nda*] non è suscettibile, secondo la loro natura, di venir particolarizzata a possesso privato» (G. W. F. Hegel, *Lineamenti*, cit., p. 54): «il genere e l'elementare come tale non è oggetto dell'*individualità personale*; per divenir questo e poter venir fatto oggetto d'apprensione, esso deve per prima cosa venir singolarizzato (una boccata d'aria, un sorso d'acqua)» (Ivi, p. 57).

⁴⁵ È questa una precisazione importante. Con il venire alla luce di determinazioni più ricche e concrete, insieme saranno poste ulteriori esigenze, le quali non solo retroagiscono sulle precedenti, ma possono anche, in alcuni casi, entrare in collisione con quelle poste da principi precedenti. Per fare un esempio relativo alla proprietà, si pensi a quello che si dice nella nota al § 46 («de determinazioni che concernono la proprietà privata possono dover venire subordinate a più alte sfere del diritto, ad una comunità, allo stato») o nel § 127 rispetto al «diritto di necessità».

⁴⁶ G. W. F. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 53.

liano, un motivo che, secondo una celebre affermazione contenuta nella *Fenomenologia dello spirito*, non sarebbe estraneo neppure al contegno che gli animali, nel cibarsi delle cose della natura, mostrano verso di esse.⁴⁷ Nel testo delle *Vorlesungen*, il tema dell'assoluto diritto di appropriazione dell'uomo si trova ulteriormente svolto e con una movenza che, ad un lettore distratto, potrebbe suggerire l'apertura di uno spazio per una definizione dei *commons* o, quanto meno, per l'emergere di un diritto alla comune fruizione della terra capace di sovvertire l'ordine tra proprietà privata e proprietà comune espresso nel § 46 dei *Lineamenti*. Nelle *Lezioni*, infatti, se Hegel afferma che «ognuno [corsivo mio] ha un diritto su tutta la terra»,⁴⁸ si affretta poi a chiarire che «gli uomini solo in senso astratto hanno *egual diritto* alla totalità delle altre cose esteriori, la terra»,⁴⁹ per l'appunto. Difatti, l'effettiva presa di possesso attraverso cui quel diritto si esplica esibisce, com'è già stato notato, il lato della singolarizzazione, e apre all'accidentalità. Alla luce di queste considerazioni, si può dire che quello secondo il quale ognuno ha un diritto su tutta la terra è un diritto solo in senso lato: a ben vedere, non è propriamente un diritto.⁵⁰ Oltre alla ben nota critica (anzi tutto *logica* e poi politica) all'egualitarismo (concetto intellettualistico per Hegel), quel che qui, a mio modo di vedere, occorre segnalare è che se, da un lato, è vero – e, stando alla distinzione hegeliana tra persona e cosa, lo è – che «l'uomo può prendere possesso di tutto ciò che è impersonale e dargli il predicato: “È il mio”; e la cosa non ha in sé nessuno altro scopo superiore»,⁵¹ dall'altro, l'assoluto diritto di appropria-

⁴⁷ L'opposizione tra realismo e idealismo e il riferimento all'«idealismo» dell'animale si trovano anche nell'aggiunta al § 44 (cfr. G.WF. Hegel, *Lineamenti cit.*, p. 198).

⁴⁸ G. W. F. Hegel, *Lezioni di filosofia del diritto cit.*, p. 32.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ La deficienza di questo diritto (l'«assoluto diritto di appropriazione dell'uomo su tutte le cose» diviene ancora più palese se esso è riformulato nella seguente maniera: «ognuno ha propriamente lo stesso diritto a tutta la terra» (G. W. F. Hegel, *Lezioni di filosofia del diritto cit.*, p. 33). È questa un'affermazione, sostiene Hegel, certamente valida in astratto, ma che non tiene conto della necessità che il diritto ha di realizzarsi. In questa realizzazione, che passa per la presa di possesso, esso «entra nel campo dell'accidentalità, p. es. del libito e del bisogno, e così nella sfera <dell'>ineguaglianza» (*Ibid.*), dal momento che ciascuno prenderà in possesso secondo il proprio bisogno e quel tanto che le proprie forze e talenti gli permetteranno.

⁵¹ *Ivi*, pp. 31-32.

zione non ha forza giuridica. *Vi* è qualcosa di comune, a cui tutti hanno diritto, ma questo *esserci* non ha la forza di fondare un concreto diritto al comune. Certo, *temporalmente*, la totalità delle cose esteriori precede qualsiasi tipo di proprietà ed è disponibile non solo alla totalità degli uomini, ma anche a tutti gli animali. Ma *dal punto di vista della ragione* – dal quale Hegel guarda e sviluppa le determinazioni del diritto – è la necessità di oggettivare e realizzare il libero volere il momento sostanziale e fondante, momento che costituisce il cuore della proprietà privata. È sulla base di quest'ultima che è possibile pensare quella forma di proprietà comune che nei *Lineamenti* è presentata come legittima.

Chiarito questo punto, se si volesse – come si dovrebbe – esaurire la trattazione della proprietà offerta da Hegel nei *Lineamenti*, si dovrebbe attraversare l'intera opera del 1821 (e non solo questa) e seguire le tappe del progressivo farsi concreto del libero volere che vi è presentato. Con un lavoro di questo tipo, i limiti di una nota su *Privat- und Gemeineigentum* alla luce del dibattito sul comune risulterebbero trascesi e si entrerebbe in un terreno sul quale si sono scontrate e si scontrano non solo tante parole, ma uomini in carne ed ossa. Se ad un tale terreno si volesse ritornare, occorrerebbe farlo senza fretta e muniti di molte premure.